



Comune di Senis

Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELLE AREE DEL P.I.P.**

Allegato alla Delibera di C.C. n°13 del 23.06.2014

N. Bours

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLE AREE DEL P.I.P.

Allegato alla delibera C.C. n. del 23.06.2014

PARTE A- CONDIZIONI GENERALI

ART. A1- OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'attività di erogazione del Servizio Idrico integrato nelle aree del P.I.P. da parte del Comune con riferimento ai rapporti con gli utenti.

Il Comune di Senis provvede all'erogazione del servizio con l'osservanza delle condizioni fissate dal presente Regolamento.

ART. A2 - DEFINIZIONI GENERALI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore): il Comune di Senis.

Servizio Idrico Integrato: è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Utente: è il consumatore allacciato alla rete, e comunque ogni altro soggetto che richiede al gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato.

Contratto di utenza: si intende il rapporto instaurato tra Utente e Gestore per la somministrazione a prestazione continuativa del Servizio Idrico Integrato; in via normale il rapporto si instaura con la sottoscrizione del contratto di adesione, salvo i casi in cui vi sia l'utilizzo di fatto del servizio con regolarizzazione successiva ed efficacia retroattiva.

Zona servita da servizio idrico e /o fognario: è il territorio nel quale esiste una rete idrica pubblica per la distribuzione di acqua ad usi civili e / o una rete fognaria pubblica per usi civili.

Art. A3 SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore gestisce il Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale del PIP, secondo contratti di fornitura di servizi, alle condizioni riportate nel presente Regolamento che disciplina:

- i rapporti con i clienti;
- l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato.

Art. A4 TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico. Gli altri usi sono ammessi, quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non sia lesa la quantità e la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Il Gestore prevede l'adozione di misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi.

Il Gestore eroga i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei limiti delle disponibilità idriche e delle potenzialità e condizioni tecniche degli impianti.

Art. A5 VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Servizio Idrico Integrato, Acque potabili, Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

Eventuali normative nazionali e regionali, che fossero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in seguito sarà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessarie e conseguenti.

PARTE B - REGOLAMENTO IDRICO

Art. B.1 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Acque destinate al consumo umano:** le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.
- **Fornitura idrica:** somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".
- Impianto di distribuzione interno:** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è normalmente costituita dal contatore di consumi.
- **Rete di distribuzione esterna:** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore.
- **Allacciamento:** opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende: l'opera di presa dalla condotta principale, la tubazione e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il sistema di misura, il contatore di consumi.
- **Punto di consegna:** delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal contatore di consumi.

Art. B.2 TIPI DI FORNITURA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da un contatore.

L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente.

Le forniture di acqua potabile possono essere concesse per usi civili, ai quali corrispondono differenti categorie contrattuali (allegato B) e connesse differenziazioni tariffarie.

Art. B.3 RICHIESTA DI FORNITURA IDRICA

La fornitura idrica è subordinata all'esistenza di un allaccio a norma o alla realizzazione di uno nuovo. Per ottenere un allacciamento alla rete idrica o una modifica di quello esistente, l'interessato dovrà:

- presentare regolare domanda al Gestore;
- provvedere al pagamento dei costi di allaccio.

La domanda di allaccio comporta che il richiedente sia in possesso della necessaria documentazione amministrativa, rilasciata dalle Autorità competenti, relativa all'unità immobiliare da servire.

Il Gestore potrà respingere la richiesta di attivazione del servizio, nel caso in cui fossero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta o irregolarità nella realizzazione degli impianti interni, nonché degli impianti di smaltimento e/o di scarico.

ASPETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI UTENZA

Art. B.4 AVVIO DELLA FORNITURA

La fornitura dell'acqua potabile è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. Il contratto di fornitura sarà stipulato solamente dopo l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti per la realizzazione dell'allacciamento. Le spese di bollo e i relativi diritti inerenti al contratto sono a carico del richiedente.

Il Gestore ha facoltà di rifiutare con atto motivato la domanda di fornitura o eventualmente subordinarla a determinate prescrizioni. Le cause di rifiuto possono riguardare:

- l'assenza delle autorizzazioni prescritte per legge, quale in primis la concessione edilizia;
- il mancato pagamento dei costi di allaccio così come da preventivo;
- la mancata regolarizzazione contrattuale con accollo del pagamento dei consumi dell'eventuale allaccio irregolare non censito con o senza contatore.

È fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, riferita a qualsivoglia aspetto del contratto stipulato.

Laddove si abbia un uso dell'acqua destinato a diverse esigenze, l'utente deve provvedere a stipulare contratti distinti per ogni esigenza e categoria contrattuale, con la posa di contatori distinti; diversamente, il Gestore procederà all'applicazione della tariffa superiore.

Art. B.4 TITOLARITA'

Il contratto d'utenza è intestato di norma al legale utilizzatore; il titolo in base al quale è richiesto il servizio di fornitura di acqua potabile deve essere attestato, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.

In caso di morosità pendente, il Gestore potrà richiedere, al momento della richiesta del subentrante, di visionare l'atto di proprietà, il contratto di locazione o altro documento attestante la data di inizio del possesso dell'immobile per accertare eventuali competenze, da saldare preventivamente, in capo al soggetto richiedente la fornitura.

Nel caso di forniture effettuate a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante della persona giuridica

Nel rispetto dell'art. 5 lettera d della Legge 05.01.1994 n. 36, la fornitura di acqua alle nuove utenze è effettuata, di norma, alle singole unità abitative, intendendo come tali gli appartamenti di civile abitazione ovvero i locali (o insieme di locali adiacenti) adibiti ad attività produttiva di beni o servizi.

Art. B.5 DURATA

Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione del contatore.

I contratti per la fornitura dell'acqua si intendono a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti.

Art. B.6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolve di diritto quando, nelle ipotesi previste dall'art. B. 12 siano trascorsi 90 giorni dalla data di sospensione della fornitura, senza che siano cessate le cause che hanno dato luogo all'interruzione del servizio.

Il contratto, inoltre, è risolto per:

1. inagibilità o inabitabilità dell'immobile dichiarata da parte dell'autorità competente;
2. demolizione dell'immobile;
3. revoca dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Art. B.7 FATTURAZIONE

Il Gestore emette le fatture con periodicità bimestrale, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno.

Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dal Gestore.

E' cura dell'utente comunicare al Gestore qualunque variazione relativa all'indirizzo dichiarato per il recapito della corrispondenza.

E' fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato, al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento.

I pagamenti devono essere eseguiti con versamento su conto corrente postale intestato al Gestore o con ogni modalità alternativa che il Gestore attiverà e di cui fornirà tempestiva informazione all'utenza servita.

Art. B.8 RECESSO

L'utente che intenda recedere dal contratto di somministrazione dovrà presentare regolare richiesta di disdetta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore, e riportando in esso:

- il numero d'utenza, matricola contatore e lettura finale;
- tutti i dati necessari per l'individuazione univoca dell'utenza stessa;
- l'indirizzo ove recapitare la fattura a saldo.

Il Gestore provvederà:

- alla lettura degli ultimi consumi;
- alla rimozione del contatore e alla chiusura della presa ove necessario.

L'utente è tenuto al pagamento dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore; con la medesima fattura il Gestore provvederà, previo accertamento di eventuali morosità da compensare, all'accredito

all'utente dell'anticipazione dei consumi precedentemente versata e all'addebito di eventuali precedenti fatture non pagate. Il titolare dell'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di somministrazione quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile: la mancata comunicazione comporta l'assunzione in solido, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore da parte del personale incaricato. Nel caso in cui il recedente del contratto per qualsiasi ragione non consenta tale accesso, il Gestore provvederà ad effettuare lo slaccio dell'utenza, con scavo in sedime stradale, intercettando la diramazione ed addebitando le relative spese all'utente in recesso.

Art. B.9 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Non è necessario stipulare un nuovo contratto, a condizione che non vi sia variazione di tipologia d'uso, in tutti i casi in cui la Legge ne consente la successione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente articolo disciplina le successioni ereditarie e le assegnazioni dell'abitazione coniugale in caso di separazione tra coniugi. Gli aventi titolo sono tenuti a comunicare per iscritto al Gestore la variazione nominativa entro 3 mesi dal momento in cui si è verificata l'insorgenza del diritto e dovranno produrre idonea documentazione anche con autocertificazione ove consentito.

Nel caso in cui l'avente titolo non sia interessato alla prosecuzione del servizio, dovrà provvedere alla disdetta dell'utenza: è comunque responsabile di tutte le somme dovute al Gestore per il servizio precedentemente erogato.

Art. B.10 SUBENTRO

Si ha subentro, previa sottoscrizione del contratto, nei casi in cui la presa esistente debba essere utilizzata da nuovo fruitore. Nei casi in cui il nuovo utilizzatore abbia usufruito del servizio senza tempestiva regolarizzazione (60 gg.) della sua condizione di nuovo utente saranno applicate le sanzioni di cui all'Allegato C. e verrà formalizzata la sottoscrizione del contratto quale regolarizzazione della situazione di fatto e quindi con efficacia retroattiva. Il nuovo utente sarà tenuto all'adeguamento dell'impianto alle norme tecniche previste dal presente regolamento.

Art. B.11 FALLIMENTO DELL'UTENTE

La fornitura all'utenza non domestica è sospesa nel momento in cui il Gestore ha notizia certa del fallimento dell'utente. Il Curatore può subentrare nel contratto in luogo del fallito con autorizzazione del Giudice Delegato, assumendone tutti gli obblighi relativi ovvero può risolvere formalmente il contratto medesimo.

Art. B.12 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (MOROSITA' E ALTRI CASI)

Il Gestore ha facoltà di procedere, alla sospensione della fornitura, nei seguenti casi:

- a) ritardato pagamento di quanto dovuto;
- b) manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il funzionamento del contatore;
- c) danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti di proprietà del Gestore;
- d) uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto di somministrazione;
- e) rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione;
- f) rifiuto o impossibilità all'accesso degli incaricati del Gestore per la lettura dei contatori e la verifica degli impianti;
- g) difformità degli impianti interni dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
- h) difformità dell'allaccio al presente Regolamento;
- i) subentro di fatto non regolarizzato.

Nei casi di cui alle lettere precedenti il gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata A.R. preavviso di sospensione evidenziando che, perdurando l'inadempienza, dopo 30 gg si procederà alla sospensione della fornitura. Perdurando ulteriormente l'inadempienza, almeno 10 gg prima dell'effettiva sospensione della fornitura, il gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata A.R. il preavviso di distacco immediato.

Nei casi di cui alle lettere b), c), e) la sospensione sarà disposta 48 ore dopo il preavviso da inviare all'utente con raccomandata A.R.

Il Gestore addebiterà all'utente le spese del preavviso, di sospensione e di eventuale riattivazione come indicato nell'Allegato C al presente Regolamento.

Art. B.13 RITARDATI PAGAMENTI

In caso di ritardato pagamento oltre il termine indicato in fattura sono sempre dovuti gli interessi moratori (Allegato D).

Art. B.14 RIATTIVAZIONE UTENZA PER CESSATA MOROSITA'

L'utente che volesse richiedere la riattivazione di un'utenza idrica a sé intestata, precedentemente cessata per morosità, ha l'obbligo primario:

- di estinguere il proprio debito con il Gestore;
- di provvedere al pagamento delle spese;
- di sottoscrivere nuovo contratto, qualora sia intervenuto il distacco definitivo dell'utenza.

Art. B.15 VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

Per tutte le utenze idriche riferibili contrattualmente al Gestore, al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e/o rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed eventuali dichiarazioni dell'utente. L'utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell'eventuale appuntamento concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza dell'utente o suo rifiuto alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le quali sarà redatto apposito verbale.

Art. B.16 PRELIEVI ABUSIVI

Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti in uso al Gestore, se non preventivamente autorizzati dallo stesso, sono da ritenersi abusivi.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti unicamente per gli utilizzi indicati nel contratto di fornitura. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio degli idranti antincendio stradali o quanto espressamente previsto dal presente Regolamento, saranno assoggettati al pagamento della penalità previste (Allegato C).

In caso di prelievo abusivo d'acqua è fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a termine di legge.

Art. B.17 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore garantisce un'erogazione del servizio continua e non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o di diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, a guasti agli impianti, perdite o indifferibili lavori di manutenzione.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore si impegna ad informare gli utenti anche tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere a propria cura e spese all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Art. B.18 RECLAMI

I reclami riguardanti i pagamenti devono essere formulati dall'utente in forma scritta entro la data di scadenza del pagamento della fattura oggetto di reclamo. Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Gestore) rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'Utente.

Il reclamo sospende il pagamento esclusivamente se l'importo indicato nella fattura contestata sia doppio rispetto a quello relativo alla media degli ultimi 3 anni, a parità di condizioni contrattuali.

TITOLO B - NORME TECNICHE

Art. B.19 ALLACCIAMENTI

La realizzazione della diramazione stradale (allacciamento del fabbricato alla rete idrica distributrice) e la posa in opera del contatore con i relativi pezzi speciali è di esclusiva competenza dell'utente.

Art. B.20 APPARECCHI DI MISURA

I contatori per la misurazione dei consumi idrici sono messi a disposizione ed installati direttamente dall'utente che ne resta proprietario; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso ed alle necessità dell'utente. I contatori devono essere posizionati in luogo idoneo, di norma al limite tra la proprietà privata e quella pubblica. Eventuale diversa ubicazione deve essere espressamente autorizzata dal Gestore previa verifica tecnica. I contatori devono essere collocati all'interno di cassette fornite dall'utente e posate in opera a cura e spese dell'utente e secondo le prescrizioni impartite dal Gestore.

Tutti i contatori devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

Qualora l'utente richieda modifiche dell'impianto di distribuzione esterna, compresa tra la condotta stradale e il contatore e le stesse siano valutate attuabili dal Gestore, la relativa spesa è a carico dell'utente e le modificazioni sono eseguite dal Gestore previo pagamento del preventivo lavori correlato.

L'utente:

- è responsabile del contatore, della sua buona conservazione, dell'integrità dei relativi sigilli, di eventuali danni e/o guasti che possano avvenire per danneggiamento, dolo o incuria;
- deve comunicare tempestivamente per iscritto al Gestore eventuali manomissioni ed anomalie.
- ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito, l'alloggiamento del contatore, assumendosi l'onere delle relative manutenzioni.

TITOLO B - VERIFICHE E CONTROLLI

Art. B.21 LETTURE, VERIFICHE E GUASTI INTERNI

Il Gestore si riserva la facoltà di procedere alle letture ed alle verifiche dei contatori in qualsiasi momento. Qualora gli stessi si trovino all'interno della proprietà privata, i dipendenti e/o gli incaricati del Gestore muniti di tessera di riconoscimento hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla stessa per le periodiche verifiche dei consumi.

Nell'eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o sia stata effettuata qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontri un suo mal funzionamento per problemi imputabili all'impianto idrico dell'utente, fermo restando la sospensione del servizio e l'eventuale risoluzione del contratto, il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore. Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che questo possa provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione. Le spese per le riparazioni o l'eventuale sostituzione dell'apparecchio di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile, lo stesso sarà sostituito dall'utente.

Parte C - REGOLAMENTO FOGNARIO TITOLO C.I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. C.1 PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle aree de P.I.P., le condizioni di uso della pubblica fognatura, la raccolta ed il convogliamento delle acque e degli scarichi nella stessa. Il Regolamento costituisce vincolo su tutto il territorio comunale. Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze delle A.S.L. territoriali ai sensi della Legge 833/78, dal Decreto Legislativo 152/2006, loro modifiche ed integrazioni.

Art. C.2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento per le definizioni si fa riferimento al DLgs 152/2006 e successive modificazioni e In particolare:

- **abitante equivalente:** l'A.E. così come definito all'Art. 74, c.1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
- **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività, esercitate nello stabilimento;
- **acque reflue urbane:** il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- **acque di processo:** acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- **acque meteoriche:** acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- **acque di prima pioggia:** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante;
- **valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
- **rete fognaria:** sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale;
- **scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- **stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8" alla parte III del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- **insediamento civile:** uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;
- **nuovo insediamento:** ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;
- **acque di raffreddamento non a contatto:** acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura;
- **acque di raffreddamento a contatto:** acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell'acqua prelevata.
- **fognatura esterna privata:** Il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie a servizio delle strade e dei piazzali privati.

Art. C.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi nella pubblica fognatura, al fine della loro disciplina, sono distinti in tre classi:

1. scarichi domestici o assimilati;
2. scarichi provenienti da attività produttive;
3. scarichi di acque meteoriche.

Per gli scarichi domestici s'intendono gli scarichi provenienti da insediamenti residenziali, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari (per case di cura e ospedali), che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici. Sono da considerarsi scarichi assimilati alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale, le acque reflue provenienti da imprese dedite alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, e le altre categorie previste dall'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, E' assolutamente vietata l'immissione in fognatura dei reflui derivanti dalle deiezioni animali. Per scarichi provenienti da attività produttiva, s'intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo alla produzione sia industriale che artigianale e da servizi che non siano riconducibili ad acque reflue domestiche o assimilate. In merito agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono verificarsi due condizioni di scarico:

- 1) nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo. Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico, e/o di acque di prima pioggia. In questo caso lo scarico sarà considerato di tipo

domestico e/o di prima pioggia, se si tratta di scarichi distinti, oppure di tipo domestico se si tratta di scarico comune;

- 2) nello stabilimento industriale esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico. Questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e potranno essere allacciati alla pubblica fognatura con unico allacciamento solo a controllo ispettivo effettuato ovvero con distinti allacciamenti e in tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti.

Per gli scarichi di acque meteoriche s'intendono quelle acque che dilavano superfici coperte o pavimentate, e che sono raccolte e convogliate separatamente e sono annesse in fognatura pubblica.

Art. C.4 RETI FOGNARIE INTERNE

Per i nuovi insediamenti è fatto obbligo la realizzazione di reti fognarie interne separate rispettivamente per il convogliamento di:

- acque domestiche (da servizi igienici, cucine, ecc.);
- acque di processo;
- acque meteoriche.

Per gli insediamenti esistenti che non abbiano rete fognaria separate, si dispone:

- è facoltà dell'autorità competente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, fissare tempi di adeguamento per la realizzazione delle suddette reti, su indicazioni vincolanti da parte dal Gestore.
- in mancanza di reti interne separate, il flusso delle acque reflue misto è da considerarsi a tutti gli effetti scarico di acque di processo e soggetti a tutte le prescrizioni conseguenti.

L'immissione in fognatura di acque reflue raccolte separatamente può avvenire in un solo punto purché questo sia preceduto da idoneo pozzetto in cui confluiscono distintamente le acque da ogni rete così da consentire l'ideale caratterizzazione.

Art. C.5 OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi degli insediamenti civili, qualificati domestici o assimilabili a quelli domestici, ubicati in zone servite da pubblica fognatura, devono obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella pubblica fognatura, purché osservino il presente Regolamento nonché le normative di legge in vigore.

Per gli scarichi degli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento e l'autorizzazione allo scarico, è subordinata alla verifica, da parte del Gestore, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.

Per gli insediamenti produttivi, sono obbligati, in zone servite da pubblica fognatura, a scaricare i propri reflui domestici, in pubblica fognatura, se non sono trattati da un impianto di depurazione autonomo.

Le tombinature ed i lavandini in dotazione ad autorimesse e corselli, devono obbligatoriamente immettersi nella rete acque nere, è vietata la loro immissione direttamente in pozzi perdenti o nella rete delle acque bianche.

Art. C.6 REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

E' vietata l'immissione nelle pubbliche fognature di scarichi che non rispettino limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

La misurazione degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo, s'intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori. L'ente autorizzante e il Gestore sono autorizzati ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritengano necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

Il Gestore può prescrivere, in sede di autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro confluenza nello scarico in pubblica fognatura. Per impianto di pretrattamento s'intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità dettati dal presente Regolamento.

Allo scopo di evitare l'eccessiva diluizione dei reflui e problemi idraulici alle condotte fognarie, è fatto divieto di incorporare corpi d'acqua superficiale (fossi irrigui ecc.), nella pubblica fognatura. È compito del proprietario delle reti attivarsi per la sistemazione e l'adeguamento della propria rete fognaria al fine di ottemperare a quanto sopra prescritto.

Art. C.7 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Lo scarico in acque superficiali, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire solo previa autorizzazione dell'autorità competente.

Art. C.8 SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

È vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari comunali. Per tali acque occorre dare corso ad operazioni di ricircolo, ovvero trovare un recapito alternativo, secondo le prescrizioni del Gestore. Per gli scarichi delle acque di raffreddamento degli insediamenti già esistenti, il Gestore valuterà caso per caso la possibilità di immissione in pubblica fognatura, tenendo conto anche della portata di ciascuno scarico.

TITOLO C.9 -AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (Titolo IV Capo II D. Lgs. 152/2006). Per gli scarichi derivanti da insediamenti civili, il permesso per l'allacciamento alla fognatura costituisce anche autorizzazione allo scarico.

Gli scarichi di tipo produttivo, sono autorizzati dall'Autorità competente previa acquisizione del parere tecnico rilasciato dal Gestore, cui compete l'istruttoria della pratica per il rilascio e stabilire le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico.

L'autorizzazione per gli scarichi di tipo produttivo è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.

Art. C.10 CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione e di prelievo. All'interno della suddetta cameretta, il Gestore, può installare, a spese dell'utente, se trattasi di scarico di tipo produttivo, un sistema di misurazione a contatore ovvero un'ulteriore sistema di controllo della portata scaricata in fognatura pubblica.

La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, comunque secondo le specifiche indicazioni del gestore.

Art. C.11 ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO

E' vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e di depurazione pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee. In particolare nelle pubbliche fognature **non possono essere introdotte:**

- 1) sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile, etc.;
- 2) sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
- 3) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) da danneggiare od interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognante;
- 4) sostanze radioattive;
- 5) scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35° C;
- 6) sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognature. E' inoltre vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono:
 - arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e di depurazione;
 - danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e di depurazione, nonché le connesse attrezzature;
 - costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e di depurazione delle acque e dei fanghi;

E' vietato altresì in ogni caso lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura.

Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura, fatto salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 110 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, dietro formale autorizzazione del Gestore. Il servizio sarà soggetto alle maggiorazioni tariffarie previste.

Eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico saranno addebitati ai responsabili, fatto salvo in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché tutti gli altri provvedimenti ed azioni in applicazione delle Leggi vigenti.

Art. C.12 VARIAZIONI DELLO SCARICO

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, come sancito dall'art. 124 comma 12, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dall'autorizzazione allo scarico, oltre che all'eventuale risarcimento dei danni.

Quando si tratti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, nel caso di subentro nell'esercizio dell'attività produttiva, di cambio ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra al Gestore.

Art. C.13 CESSAZIONE DELLO SCARICO

Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il titolare dell'autorizzazione, con preavviso di almeno due mesi, dovrà comunicare detta cessazione al Gestore, per gli insediamenti civili, e anche al Comune, qualora si tratti di scarico proveniente da insediamenti produttivi.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico.

Art. C.14 INOSSERVANZA PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore in caso di insediamenti produttivi, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale richiesta all'ente autorizzante della sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla richiesta all'ente autorizzante della revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

TITOLO C.III -ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. C.15 ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

Di norma tutti i lavori relativi all'allacciamento sono eseguiti dall'utente, le opere di canalizzazione sono in carico all'utente. Per gli impianti di canalizzazione esterna costruiti dall'utente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e da questo difformi, il Gestore si riserva, in caso di irregolare funzionamento, di richiedere la loro modifica per adeguarli alle prescrizioni tecniche previste dal regolamento e dalla normativa in materia ambientale. Nessuno, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee, senza una preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente.

Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento all'interno delle proprietà private, sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato.

L'allacciamento è eseguito direttamente dall'utente, con spese a carico del privato che deve versare al Gestore l'importo preventivato per le opere di allacciamento, prima della loro esecuzione.

Sono a carico del privato, tutte le opere necessarie, dirette ed indirette, per allacciare i fabbricati dal confine della proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, di tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo e soprassuolo.

Art. C.16 PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi fognari sono soggette a specifico permesso e dietro presentazione di apposita domanda corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria (vedasi Allegato B) e dalla seguente documentazione (art. 124, comma 11, D.Lgs. 152/2006):

- planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1:2000;
- pianta in scala 1:100/1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano scantinato, riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche, il condotto fognario di allacciamento alla fognatura comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario;
- sezioni longitudinali dei condotti, dal limite della proprietà fino alla canalizzazione pubblica, con i particolari di collegamento alla stessa in scala 1:50/1:100;
- i disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100;
- relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici, in cui sia riportato:
 - nome del proprietario dell'immobile o del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere il permesso;
 - indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
 - caratteristiche della fognatura cui lo scarico è allacciato
 - numero dei piani abitabili dello stabile, compresi terreno e sottotetto;
 - ciclo di lavorazione, origine e quantità delle acque scaricate;
 - caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
- misura/ubicazione dell'area complessiva della proprietà;
- aree coperte, aree sistemate a cortile, a giardino e a parcheggio, nonché la tipologia delle relative pavimentazioni;
- volume totale dell'insediamento, volume fuori terra, volume interrato,
- numero dei piani, numero degli appartamenti, numero dei vani;
- eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico autonomo;

Tutti i progetti devono essere firmati congiuntamente dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e dal tecnico responsabile del progetto, dichiarando sotto la sua responsabilità, che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche dei liquami scaricati presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

Deve essere sempre richiesta prima l'autorizzazione allo scarico di e successivamente il permesso di allacciamento.

I suddetti permessi sono completamente distinti e separati salvo che si tratti di insediamento civile. Solo in questi specifici casi il permesso di allacciamento costituisce anche l'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Per le unità abitative di modeste dimensioni è sufficiente la presentazione di copia della concessione edilizia unitamente ad una tavola schematica della rete fognaria interna.

Art. C.17 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, previa autorizzazione in deroga del Gestore, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero, in casi particolari, che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca e comunque ogni azienda deve avere un proprio pozzetto di controllo prima dell'immissione dei propri reflui con quelli derivanti da altri insediamenti.

Il fondo di scorrimento dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere, di norma, ad un livello superiore rispetto all'estradosso della fognatura pubblica, salvo diversa determinazione e conseguenti prescrizioni.

E' facoltà del Gestore, durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo. In tali casi l'allacciamento potrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto senza alcuna ulteriore formalità.

Art. C.18 COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Gestore, può far eseguire prove sulla tenuta dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato e le buone norme di tecnica impiantistica ovvero avvalersi di autocertificazione dichiarante la compatibilità dell'impianto stesso.

Se il tecnico incaricato del collaudo lo esige, entro un termine di 20 giorni, in forma scritta e motivata può chiedere al proprietario e all'impresa esecutrice che i condotti e le installazioni siano scoperte, salvo che le verifiche non siano eseguibili con specifici sistemi (telecamere ecc.) resi disponibili dal gestore, dal proprietario o dall'impresa. Il tecnico incaricato del collaudo deve eseguire e pronunciare il suo giudizio con apposito verbale sottoscritto, nei tempi e nei modi previsti nell'incarico.

Per tutte le verifiche necessarie e/o opportune, l'impresa esecutrice deve fornire gratuitamente agli operai le necessarie apparecchiature e materiali.

Il progetto approvato deve sempre essere disponibile in cantiere.

Il collaudo, sulla base del progetto approvato, è eseguito dal Gestore o da tecnico esterno incaricato dal Gestore stesso. terminate le opere di allacciamento all'interno della proprietà privata, l'utente dovrà darne comunicazione al Gestore.

Art. C.19 ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI

Se i controlli ed il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni generali del presente Regolamento, ovvero alle prescrizioni specifiche del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, i medesimi devono essere resi conformi a quanto previsto dal verbale di contestazione entro il termine nel medesimo assegnato.

Il Gestore, si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo.

Se le modifiche ordinate non sono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione ad opera del Gestore avviene coattivamente a spese del proprietario.

Art. C.20 RISTRUTTURAZIONE CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE ALLACCIAMENTI

In caso di ristrutturazione e/o di straordinaria manutenzione dei condotti della rete di fognatura che comportino modifiche agli allacciamenti, il Gestore provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti privati, esclusivamente in suolo pubblico.

Su richiesta del Gestore, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre di nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà al Gestore di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari stessi tutte le spese che il suddetto avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.

Qualora per giustificati motivi di interesse del proprietario dello stabile, previa autorizzazione del Gestore, si dovessero introdurre delle modificazioni agli allacciamenti esistenti su suolo pubblico, le medesime saranno eseguite dal Gestore a spese del proprietario stesso.

Art. C.21 MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, sia posto fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di segnalare il fatto al Gestore, nonché l'obbligo di sigillare il condotto di immissione nella fognatura pubblica secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Gestore stesso.

In caso di messa fuori uso di scarichi produttivi, il Comune dovrà darne comunicazione al Gestore.

TITOLO C.IV -DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI O ASSIMILATI E PER SCARICHI SPECIALI

Art. C.22 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle reti di fognatura esterna privata. Tutte le opere per la fognatura interna, degli stabili e delle aree private, sono soggette oltre al presente Regolamento anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene vigenti in ciascun Comune competente per territorio.

Art. C.23 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

La rete interna di fognatura dei nuovi fabbricati deve essere del tipo separato, e cioè con condotti distinti che raccolgano, separatamente, le acque domestiche dalle produttive e dalle meteoriche.

In caso la fognatura comunale sia del tipo misto, la fognatura interna privata dovrà comunque essere separata, per permettere la separazione delle acque domestiche dalle acque produttive e dalle acque meteoriche.

TITOLO C.V -DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. C.24 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi degli insediamenti produttivi come definiti all'Art. C.2 del presente regolamento.

Art. C.25 SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' DI SERVIZI

Gli scarichi provenienti da insediamenti in cui sono svolte attività di servizi come di seguito dettagliate, sono regolati analogamente a quelli di tipo produttivo. Sono ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, successive modifiche ed integrazioni:

A) stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, depositi di mezzi di trasporto pubblico, depositi di rottami ferrosi e di veicoli destinati alla demolizione

Prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo è obbligatorio realizzare un manufatto che abbia una sezione di sedimentazione, seguita da una sezione di disoleazione ed eventuale filtrazione. La manutenzione deve effettuarsi con la frequenza dedotta dalla dimensione del manufatto: i prodotti estratti (fanghi di fondo/morchia galleggianti) sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

B) Carpenterie e officine meccaniche

Le attività che prevedono l'utilizzo di macchine utensili e l'impiego di grassi, emulsioni oleose, refrigeranti e/o lubrificanti devono raccogliere dette soluzioni esauste destinandole in appositi contenitori escludendo gocciolamenti, spandenti e immissioni in fognatura. Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Art. C.26 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti di tipo non domestico, deve essere richiesta all'Autorità competente, previo parere vincolante del Gestore, ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 152/2006, di allacciamento alla fognatura, ottenuta prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, che ne assume obblighi e diritti.

Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune della depurazione delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'impianto di depurazione.

Ove tra più stabilimenti sia utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere presentata all'Autorità competente, utilizzando l'apposita modulistica, disponibile presso il Gestore.

Il Gestore provvede ad inoltrare all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione copia della richiesta, attivando l'istruttoria tecnica per l'accertamento dell'ammissibilità dello scarico ed entro 30 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari e trasmette il proprio parere all'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione o il diniego sono comunicati al richiedente per iscritto dal Gestore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora siano richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte dell'Autorità competente che del Gestore, il termine di 90 giorni è sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa. Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico sia negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, il Gestore è autorizzato a trattenere l'anticipo versato dal privato.

Art. C.27 PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono trovare recapito in pubblica fognatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque, nonché del presente Regolamento.

Qualunque insediamento produttivo intenda allacciarsi alla pubblica fognatura deve fare richiesta di allacciamento seguendo la procedura di cui al presente Regolamento.

Successivamente alla richiesta di allacciamento, il rappresentante legale dell'insediamento produttivo deve inoltrare al Gestore che provvederà all'istruttoria, domanda di autorizzazione allo scarico come indicato all'Art. C.26. Non è consentito dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso sia stato preventivamente autorizzato.

Art. C.28 SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Allo scopo di prevenire eventi accidentali che possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento il Gestore può prescrivere specifiche misure tecniche per territorio in sede di autorizzazione allo scarico (vasche di

accumulo, sistemi di allarme ecc.), è fatto comunque obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione. In caso di evento accidentale, deve essere data immediata comunicazione al Comune e al Gestore.

Ogni azione di risanamento, manutenzione delle opere e apparecchiature, come pure l'adozione di misure atte a ripristinare l'efficienza del processo depurativo, messa in atto in conseguenza di eventi accidentali, immissioni in fognatura di materiali industriali e/o dannosi sarà addebitata al titolare dell'insediamento produttivo la responsabilità dell'evento stesso, fatto salva la facoltà di applicare comunque le disposizioni di carattere amministrativo imputabile al fatto accaduto. L'onere per qualsiasi misura resa necessaria per il rientro dei parametri, attinente la rete fognaria e l'impianto di depurazione, sarà addebitato al titolare dell'insediamento produttivo responsabile.

Art. C.29 TARIFFE – UTENZE PRODUTTIVE

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi, è dovuto al Gestore da parte degli utenti, il pagamento di un'apposita tariffa articolata secondo la normativa vigente.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di scarico in fognatura ed a quello di depurazione.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i titolari degli insediamenti produttivi aventi scarico produttivo, devono presentare al Gestore, la denuncia dei parametri caratterizzanti lo scarico compresa la previsione dei quantitativi d'acqua prelevati ed dei quantitativi scaricati in fognatura pubblica necessari ai fini della determinazione della tariffa di depurazione e fognatura. La denuncia deve essere accompagnata da tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare i dati dichiarati. Se la denuncia non contiene le analisi allo scarico (almeno una per l'anno utile precedente), la tariffa applicata è calcolata in base ai massimi parametri consentiti per legge per lo scarico in fognatura.

L'accertamento ed i controlli sono effettuati dal Gestore.

La riscossione della tariffa è effettuata direttamente dal Gestore, che ha facoltà di richiedere acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio.

Restano esclusi dalle procedure di tariffazione di cui ai punti precedenti, gli insediamenti produttivi che dispongono esclusivamente di scarichi "assimilati ai domestici".

Per la verifica della quantità di refluo scaricato, il Gestore può prescrivere l'installazione di un contatore di portata non azzerabile.

Per la verifica della qualità delle acque di scarico, il Gestore può tramite proprio personale, prelevare un campione di refluo e farlo analizzare da proprio laboratorio. Il risultato delle analisi è utilizzato per il calcolo della tariffa di depurazione e fognatura. Per tale verifica il Gestore può utilizzare anche campionatori automatici. Resta inteso che l'accertamento di condizioni di scarico difformi da quanto autorizzato può essere sanzionato.

Per l'omessa o ritardata presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque di cui si prevede lo scarico, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare della tariffa; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare della tariffa se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora la tariffa accertata superi di oltre un quarto quello risultante da denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% della maggiore tariffa accertata. Qualora il ritardo nel pagamento della tariffa si protragga per oltre un anno sarà attivata la procedura per la revoca dell'autorizzazione allo scarico; fermo restando quanto dovuto per il pregresso e per tutti gli oneri conseguenti.

Art. C.30 ACCESSI ED ISPEZIONI

Il personale incaricato dal Gestore è autorizzato ad accedere all'interno degli insediamenti allacciati ai collettori fognari o comunque ubicati in zone servite da pubblica fognatura per effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. A seguito di ogni sopralluogo sarà effettuato verbale dello stesso sottoscritto dal personale del Gestore e dal responsabile dell'insediamento o suo delegato.

Art. C.31 MODALITA' DI PRELIEVO ALLO SCARICO -LETTURA DEI CONTROLLI – SUPERAMENTO DEI LIMITI

L'autorizzazione allo scarico nel fissare i limiti di qualità definisce le condizioni specifiche cui tali limiti vanno riferiti. Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il rispetto dei limiti qualitativi sullo scarico sono da intendersi riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di un periodo minimo di 3 ore.

E' data facoltà al personale di controllo del Gestore di campionare anche su un arco di tempo diverso, esplicitandone le ragioni nel verbale.

Il controllo esercitato dal Gestore è rivolto ad una verifica sia finalizzata a valutare le coerenze tecnico-tariffrarie, sia il rispetto dei limiti dello scarico con riferimento all'autorizzazione in essere. Tale controllo non è sostitutivo rispetto ad ogni altra azione ispettiva esercitata da altri Enti istituzionalmente preposti.

Se in seguito ad una verifica da parte del Gestore, risulti un superamento dei limiti allo scarico in fognatura, il costo dell'analisi è imputato all'utente. E' inoltre fatta comunicazione alle autorità competenti.

Nel caso di azienda produttiva avente scarico discontinuo, la stessa dovrà comunicare tempestivamente al Gestore il giorno e l'ora in cui avverrà lo scarico, per permettere i dovuti controlli.

Art. C.32 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA E DA ACQUEDOTTO

Qualora l'insediamento produttivo provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, deve consentire l'installazione a proprie spese di un idoneo apparecchio di misura e registrazione della quantità di acqua prelevata secondo quanto già prescritto dal presente regolamento.

Art. C.33 STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO

Per gli scarichi produttivi, in relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, il Gestore può prescrivere nell'atto autorizzativo, l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dello stesso per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. Gli strumenti di controllo possono riguardare sia il controllo qualitativo che quello quantitativo. Le relative spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

Se l'utente preleva un quantitativo di acqua notevolmente superiore al quantitativo dichiarato di reflu scaricato, il Gestore impone l'installazione di un contatore di portata allo scarico. In caso che tecnicamente non fosse possibile l'installazione di tale strumento, il Gestore può prescrivere l'installazione di "contaltri" lungo le varie tubazioni o a sua discrezione può utilizzare diversi metodi indiretti di misura.

Parte D – NORME TRANSITORIE E/O FINALI

Art. D1 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'Ente e verrà pubblicato sul sito istituzionale; il medesimo entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e da tale data cesseranno di avere effetto tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti l'erogazione del Servizio Idrico Integrato; il medesimo costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o di successive modifiche dello stesso.

Art. D2 Modifiche al rapporto

In caso di modifiche alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura dovute alla sopravvenienza di norme inderogabili, ovvero ad esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Gestore ha facoltà di effettuarle impegnandosi a renderle note agli utenti.

Art. D3 Variazioni al Regolamento

Il Gestore si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale.

Art. D5 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ed in quanto compatibili si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti in materia.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO A

COSTI DI ALLACCIO

1) - ZONA SERVITA DA PUBBLICO SERVIZIO IDRICO - FOGNARIO

- COSTI DI ALLACCIO FORFETTARI –
(per allacci di utenze entro 15 metri dalla condotta) (1)

Attività non domestiche (2)

Allacci Idrico Fognario

dn 25-32 mm € 550,00 € 750,00

dn 50 mm € 1050,00 € 1250,00

dn 63 mm € 1550,00 € 2050,00

dn oltre 63 mm a preventivo a preventivo

(1) Nel caso di utenze oltre i 15 metri dalla condotta l'onere complessivo di allaccio sarà pari al costo forfettario indicato in tabella per il primi 15 metri di rete, maggiorato dei costi preventivati a misura per la parte eccedente i 15 metri.

(2) Nel caso di utenza singola l'attivazione di una nuova utenza aggiuntiva realizzabile con l'inserimento di un contatore su derivazione all'allaccio esistente e l'attivazione di una nuova utenza fognaria che non richieda interventi sulla rete fognaria pubblica, è assimilata alla tipologia "Subentro – Allaccio idrico e/o fognario senza rifacimento allaccio". In questo caso gli oneri forfettari previsti per tale tipologia sono incrementati del 50%.

ALLEGATO B

ONERI SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZE NON DOMESTICHE

Oneri avvio istruttoria	Costi amministrativi e tecnici (effettuazione rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi)	€ 100,00	Anticipato all'atto della richiesta
--------------------------------	--	----------	-------------------------------------

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

TIPOLOGIA IMPORTO IN € IN FASE DI Rilascio certificazione di allaccio idrico e fognario	30,00	utenze cessate: consegna certificazione utenze attive: prima fattura utile
Rimozione elementi estranei da cassetta porta contatore o pozzetto	Pari al valore dell'intervento	prima fattura utile
Inserimento sfiato su utenze preesistenti	Variabile per tipologia utenza: domestica: 25,00 non domestica: 35,00	prima fattura utile

ALLEGATO C - SANZIONI

TIPOLOGIA IMPORTO IN € Rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione	In favore di utenza non domestica 500,00
Manomissioni impianti e sigilli	150,00
Danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti di proprietà del Gestore	pari al valore del danno
Prelievi abusivi dalla rete o da utenze destinate ad uso pubblico	500,00
Prova di verifica pressione su richiesta infondata	50,00
Riattivazione servizio sospeso per morosità o per altra	150,00

causa	
Preavviso di sospensione della fornitura	costo spese postali
Ritardato pagamento per fatture scadute	interessi di mora pari al tasso ufficiale fissato dalla Banca d'Italia nel periodo di riferimento, incrementato del 3,5% per il periodo di ritardo.
Uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto	recupero tariffario e 100,00 di penalità
Decesso o separazione legale dell'utente, di cui il Gestore è venuto a conoscenza senza che sia pervenuta formale richiesta di successione nel contratto	100,00
Subentro di fatto regolarizzato dopo 60 gg dall'utilizzo del servizio	100,00
Messa in prova contatore funzionante	contatore 1/2" 100,00 contatore > di 1/2" 200,00
Ritardata o omessa denuncia annuale dei prelievi e/o degli scarichi di acque reflue industriali	Vedasi art.

DESCRIZIONE DI UNA FATTURA A SALDO

UTENTE: nominativo, indirizzo

CODICE UTENTE: autorizzazione n° XX del gg.mm.aa.

Descrizione delle voci:	mc	tariffa	Importo	Iva
Quota fissa annua di accesso				
1. Fascia Tariffaria				
2. Fascia Tariffaria				
3. Fascia Tariffaria				
Depurazione				
Fognatura				

COSTO DEL SERVIZIO

Ta : da mc 0 fino a mc 100 € 2,00

Tb: da mc 101 fino a mc 200 € 2,20

Te: oltre 2,9753 € 3,20

quota fissa annua di accesso al servizio € 63,00

Per i costi di fognatura e depurazione si seguirà il tariffario di Abbanoa.